

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185-*bis* (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 36

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06330 Sottanelli: Problematiche relative all'inquadramento di oltre 700 dipendenti dell'Agenzia delle entrate ..... 47

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 49

5-06331 Ribaudò: Rimborsi delle somme indebitamente versate da contribuenti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha colpito le province di Catania, Ragusa e Siracusa .. 48

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 52

5-06332 Paglia: Numero delle richieste di adesione alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali ..... 48

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 55

5-06333 Ruocco: Iniziative per stabilire definitivamente il divieto di anatocismo bancario ..... 48

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 56

##### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 10 settembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.*

##### **La seduta comincia alle 15.35.**

**Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.**

**Atto n. 185-*bis*.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185-*bis*), approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri.

Lo schema di decreto è predisposto in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, che ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, il cui termine di attuazione è scaduto il 27 giugno scorso. Tuttavia, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1 della citata legge n. 23 del 2014 dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della

legge n. 34 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015, il termine per l'emanazione degli schemi di decreto trasmessi da Governo alle Camere entro la predetta data del 27 giugno è prorogato fino al 25 settembre 2015. Ricorda che, in attuazione della delega, sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

il decreto legislativo n. 175 del 2014, relativo alle semplificazioni fiscali e alla dichiarazione dei redditi precompilata;

il decreto legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi;

il decreto legislativo n. 198 del 2014, riguardante la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni censuarie;

il decreto legislativo n. 127 del 2015, in materia di fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

il decreto legislativo n. 128 del 2015, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente;

è in corso di pubblicazione il decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto del Governo n. 161-*bis*).

Il 27 giugno 2015 il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori cinque schemi di decreto attuativi della delega, tra i quali quello oggi al nostro esame.

Rammenta che, come noto, sullo schema in esame la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con osservazioni; nella medesima data, l'analoga Commissione del Senato ha reso parere favorevole sul predetto schema, con osservazioni. Gli altri schemi di decreto sono:

lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (181), su cui la Commissione VI

Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con una condizione e alcune osservazioni; nella stessa data, la 6a Commissione Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole sul predetto schema, con alcune osservazioni;

lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (182), sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con alcune osservazioni; nella medesima data la Commissione 6<sup>a</sup> Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole sul predetto schema, con alcune osservazioni;

lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (183), sul quale le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera hanno espresso parere favorevole il 5 agosto 2015, con condizioni e osservazioni; nella medesima data le analoghe Commissioni del Senato hanno espresso parere favorevole sul predetto schema, con condizioni e osservazioni;

lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (184), sul quale le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera hanno espresso parere favorevole il 5 agosto 2015, con condizioni e osservazioni; le analoghe Commissioni del Senato hanno reso parere favorevole sul predetto schema, con una condizione e alcune osservazioni.

Dà quindi conto dell'accoglimento o meno da parte del Governo delle osservazioni espresse dalle Commissioni competenti, rinviando, per il dettaglio delle norme contenute nel provvedimento, alla relazione svolta a suo tempo.

Per quanto riguarda la tempistica circa l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, segnala che il relativo termine è fissato al 19 settembre 2015.

Illustra quindi l'articolo 1 dello schema in esame, il quale novella in più parti la vigente disciplina dell'istituto della sospensione legale della riscossione, prevista dall'articolo 1, commi 537 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

In primo luogo, lo schema in esame sopprime la norma che consente di esperire la procedura di sospensione legale, oltre che nelle ipotesi tipizzate *ex lege*, anche in presenza di « qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso ». Scopo della modifica è evitare che possano essere presentate istanze con finalità meramente dilatorie; le ipotesi di sospensione legale della riscossione rimangono dunque solo quelle tipizzate *ex lege*.

Al riguardo rileva come non sia stata accolta l'osservazione di cui al punto n. 2) del parere formulato dalla 6<sup>a</sup> Commissione Finanze del Senato che, in relazione all'articolo 1, invita il Governo a modificare la formula con cui si dispone l'abrogazione della norma che fa riferimento a « qualsiasi altra causa di inesigibilità » invocabile dal contribuente per avanzare l'istanza di sospensione. La Commissione Finanze del Senato suggerisce di introdurre una norma di chiusura più favorevole al contribuente rispetto all'abrogazione, ma comunque utile ad evitare opportunistiche richieste e invita dunque a valutare la possibilità di consentire la sospensione della riscossione – oltre nei casi previsti dalla legge – anche « per condizioni e situazioni non imputabili al debitore documentabili e verificabili dall'agente di riscossione ».

In merito segnala come il Governo, nella Relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame, affermi che la disciplina della sospensione è volta a dare una tutela immediata e provvisoria al contribuente in presenza di situazioni affette da vizi imputabili esclusivamente all'ente creditore o comunque riconducibili a disfunzioni nei flussi di trasmis-

sione telematica dei provvedimenti di sgravio e sospensione all'Agente della riscossione. La formulazione proposta dal Senato a parere del Governo eccede la ratio della norma: essa consentirebbe al contribuente di avvalersi dell'istituto della sospensione legale anche per vizi imputabili all'Agente della riscossione, ma altresì ad alterare l'iter procedimentale vigente, che attribuisce esclusivamente all'ente creditore la verifica della fondatezza dell'istanza. Inoltre, il Governo rileva che tale formulazione non risolve la necessità di evitare l'uso strumentale dell'istituto, realizzato con la presentazione di istanze meramente dilatorie, in quanto l'agente della riscossione può non riuscire a far fronte a tali istanze poiché privo degli elementi per verificarne la fondatezza, anche solo di massima. La disciplina della sospensione legale riguarda infatti la correttezza dei presupposti dell'iscrizione a ruolo e, quindi, atti precedenti all'affidamento del carico allo stesso agente della riscossione. Il Governo ritiene dunque che le casistiche già elencate dalla legge, nonché le ulteriori ordinarie forme di tutela, siano del tutto idonee ad assicurare protezione al debitore nelle ipotesi di gravi disfunzioni operative che possono determinare un'iscrizione a ruolo non dovuta. La Relazione rileva inoltre come si debba anche tenere in considerazione la gravità delle conseguenze (annullamento del credito pubblico) connesse a un eventuale ritardo nel riscontro al richiedente, che si determinerebbe in caso di anomalo e ingiustificato proliferare di istanze generiche.

Rileva come sia stata accolta l'osservazione di cui alla lettera a) del parere espresso dalla VI Commissione Finanze e tesoro della Camera; di conseguenza è stato ridotto da 90 a 60 giorni il termine entro il quale il debitore può presentare la domanda di sospensione della riscossione a pena di decadenza.

Inoltre, con le norme in esame viene soppresso il termine di sessanta giorni decorsi i quali l'ente creditore si pronuncia in ordine all'istanza; sono altresì

modificate le modalità di comunicazione dell'esito dell'esame dell'istanza al creditore e all'agente della riscossione.

La Relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame chiarisce che è stato preso in considerazione anche quanto evidenziato dalla 5<sup>a</sup> Commissione Bilancio del Senato: essa, nel proprio parere, paventa che la soppressione del termine di 60 giorni – previsto dalla vigente disciplina della sospensione della riscossione, in favore dell'Amministrazione, per rispondere alla richiesta di sospensione da parte del debitore – possa produrre effetti negativi sul gettito fiscale in termini di cassa.

Il Governo chiarisce che la suddetta modifica non comporterebbe un allungamento dei tempi necessari per la conclusione della procedura di riscossione, ma anzi produrrebbe un effetto opposto: la soppressione di tale termine, che si reputa essere limitante dell'operatività dell'ente creditore, a parere del Governo consentirebbe a quest'ultimo di poter rispondere al debitore senza attendere il decorso dei predetti 60 giorni previsto dalla normativa vigente. Al contempo il Governo non ravvisa effetti negativi in termini di cassa. Stante peraltro il disposto del comma 540, che prevede l'annullamento del ruolo decorso 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione, senza che il contribuente abbia avuto risposta, il termine di 60 giorni in esame viene considerato palesemente ordinatorio.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2 del provvedimento, il quale intende ridurre il divario normativo esistente in materia di rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti di alcuni istituti definitivi dell'accertamento, nonché a semplificare gli adempimenti del contribuente. In estrema sintesi, le norme in esame:

per quanto riguarda le rateazioni di somme dovute a seguito di controlli automatici e controlli formali sulle dichiarazioni, elevano da sei a otto il numero delle rate per gli importi inferiori o pari a cinquemila euro;

per quanto riguarda la rateazione delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione abbassano la soglia per accedere ad un numero di rate superiore ad otto (al massimo sedici) da 51.646 a cinquantamila euro: viene specificato che le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre;

modificano l'impianto normativo relativo al caso di acquiescenza del contribuente, tra l'altro prevedendo l'estensione delle agevolazioni legate all'acquiescenza, specie con riferimento alla riduzione delle sanzioni;

disciplinano con modalità univoche il pagamento delle somme rateizzate successivamente all'accertamento con adesione e delle sanzioni ridotte a seguito di acquiescenza.

Al riguardo non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *b*) del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera, con la quale si chiede di uniformare i termini di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamenti bonari con i termini di rateazione previsti per gli istituti deflattivi dell'acquiescenza e dell'accertamento con adesione.

Evidenzia come il Governo in merito non reputi opportuna tale equiparazione, considerata la diversa natura del recupero da liquidazione e da controllo formale rispetto al recupero da controllo sostanziale. Reputa inoltre che tale modifica comporterebbe maggiori oneri per la finanza pubblica, ritardando gli incassi delle entrate da liquidazione e controllo formale.

L'articolo 3 dello schema procede alla revisione della disciplina sanzionatoria in materia di rateizzazione dei debiti tributari, prevedendo che ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Sono razionalizzati e differenziati gli inadempimenti relativi al pagamento rateale (in caso di controlli automatici e formali, nonché a seguito di accertamento con adesione); è introdotta l'ipotesi di lieve inadempimento in cui non si ha la decadenza dal beneficio della dilazione. Viene esplicitata la possibilità del contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso evitando l'iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti.

A tale riguardo segnala come sia stata parzialmente accolta l'osservazione di cui alla lettera *c)* del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera con riferimento al cosiddetto inadempimento lieve; in particolare, è stato ampliato da cinque a sette giorni (rispetto ai dieci giorni prospettati dalla Commissione) il versare tardivamente la prima rata senza incorrere nella decadenza dal beneficio della rateazione.

L'articolo 4 disciplina in modo univoco i termini per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti agli inadempimenti di pagamenti rateizzati (di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dallo schema in commento). Sono poi disciplinati gli specifici termini di notifica delle cartelle in caso di crisi aziendale e della persona fisica (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, composizione di crisi da sovraindebitamento e piano del consumatore).

Illustra l'articolo 5, che modifica la disciplina del cosiddetto accertamento esecutivo, allo scopo di consentire al contribuente, in tale ipotesi, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, al ricorrere di evidenze specifiche che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In sintesi, viene previsto che l'accertamento diventi esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, in luogo di sessanta giorni dalla notifica; la sospensione automatica prevista dalla legge non opera in caso di

accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

Al riguardo non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *i)* del parere della VI Commissione Finanze della Camera, che suggerisce di disporre l'esecutività della cartella di pagamento dopo centoventi giorni dalla notifica della cartella stessa, anziché prevedere che l'accertamento sia esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

Al riguardo fa presente come il Governo non rinvenga valide ragioni per differire di ulteriori 60 giorni il termine entro il quale, a seguito della notifica della cartella, il debitore deve provvedere al pagamento se non vuole incorrere in mora ed essere soggetto all'azione esecutiva dell'agente della riscossione; si ritiene che il termine di 60 giorni dalla notifica sia coerente con quello per proporre ricorso. Inoltre si ritiene che un differimento possa costituire un ingiustificato ostacolo a un tempestivo recupero dei carichi di cui si è omesso il pagamento, senza comportare alcun vantaggio per il contribuente che versa in situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere.

Non è stata invece accolta l'osservazione di cui alla lettera *l)* del predetto parere della VI Commissione Finanze della Camera, che invita il Governo a valutare di rendere esecutivo l'avviso di intimazione dopo trenta giorni dalla notifica e di prolungare la sua validità ad un anno. L'avviso di intimazione viene emesso nei confronti del contribuente che, oltre ad essere inadempiente nel pagamento della cartella, è altresì rimasto inattivo a fronte della possibilità di chiedere la rateazione delle somme dovute.

A parere del Governo la tutela delle ragioni del debitore è già realizzabile nei 60 giorni successivi alla notifica della cartella, nella sua funzione di titolo esecutivo. Dal momento che la notifica dell'avviso di intimazione è funzionale a rinnovare l'efficacia di un titolo esecutivo (la cartella) già formalmente notificato e evidentemente non sospeso in via ammi-

nistrativa o giudiziale, si ritiene che il termine di legge di cinque giorni per provvedere al pagamento sia coerente con le predette esigenze di tutela. La Relazione chiarisce inoltre che un differimento a 30 giorni renderebbe ingestibile la conclusione delle operazioni di pignoramento presso terzi – ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 – in tutti i casi in cui, al momento della segnalazione da parte della PA debitrice del soggetto iscritto a ruolo, il titolo esecutivo non sia più efficace e vada, pertanto, rinnovato. Ai sensi della specifica disciplina, infatti, il pignoramento in esame deve essere notificato entro 30 giorni dalla segnalazione dell'inadempienza, termine oltre il quale la PA è, comunque, legittimata a provvedere al pagamento.

Relativamente alla proposta di prolungare la validità dell'avviso di intimazione di un anno, segnala come il Governo esprima parere negativo, in quanto l'avviso di intimazione appare prodromico all'avvio delle procedure esecutive; inoltre ricorda che il termine attuale è maggiore di quello previsto, per il precetto, dall'articolo 481 del codice di procedura civile (90 giorni).

Passa quindi a illustrare l'articolo 6 dello schema, con il quale si intendono semplificare e cadenzare gli adempimenti del contribuente potenzialmente truffato in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento da parte dell'intermediario, a tal fine sostituendo l'articolo 1 della legge n. 423 del 1995.

Viene eliminata la norma che subordina la sospensione del pagamento delle sanzioni nei confronti del contribuente, oltre che alla dimostrazione di aver fornito opportuna provvista al professionista, al pagamento dell'imposta ancora dovuta; nel caso di provvedimento definitivo di assoluzione del professionista, si stabilisce che non vi è una maggiorazione delle sanzioni a carico del contribuente. Viene ampliato il periodo di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione.

L'articolo 7 dello schema sostituisce integralmente l'articolo 38 del decreto legislativo n. 346 del 1990, recante il Testo unico delle imposte di successione e donazione, allo scopo di uniformare le disposizioni sul pagamento e la rateizzazione dell'imposta di successione alle altre proposte di modifica normativa avanzate col provvedimento in esame, in particolare con gli esiti dei controlli automatizzati, dei controlli formali e dell'accertamento con adesione.

Viene inoltre recepito nell'ambito del richiamato Testo Unico quanto previsto dall'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (anch'esso introdotto dal provvedimento in esame, all'articolo 3 dello schema) in tema di inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.

Con l'articolo 8 dello schema viene introdotto un periodo all'interno dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 in tema di autocompensazione di imposta, allo scopo di consentire il rimborso delle eventuali eccedenze di credito utilizzate in compensazione secondo le regole previste dalle singole leggi d'imposta.

Segnala quindi come l'articolo 9 dello schema in esame, relativo agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, sia stato riscritto anche in coerenza a quanto osservato nei pareri espressi dalla VI Commissione Finanze della Camera e dalla 6<sup>a</sup> Commissione Finanze del Senato.

Resta ferma – come nell'articolo 9 dell'atto originario – la riduzione dell'onere di riscossione che grava sui debitori iscritti a ruolo: esso passa dall'otto per cento sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora al sei per cento (misura abbattuta del 50 per cento, in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella). I debitori iscritti a ruolo sopportano, altresì, gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri

atti di riscossione. Viene previsto che anche gli enti creditori contribuiscano alla remunerazione del sistema.

In primo luogo (con una modifica al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999), entro il 31 gennaio di ciascun anno Equitalia Spa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, deve individuare e rendere pubblici, sul proprio sito web, i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione.

Rispetto alla formulazione originaria, gli oneri della riscossione ed esecuzione sono commisurati ai costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione e non più al costo di funzionamento del servizio. Siffatta modifica non è indicata nelle osservazioni e nelle condizioni espresse dalle competenti Commissioni di Camera e Senato.

Inoltre specifica come (ai sensi del novellato comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999), gli oneri di riscossione ed esecuzione siano così ripartiti:

una quota a carico del debitore (oneri di riscossione), nella seguente misura: se il debitore riceve la cartella di pagamento e paga le somme iscritte a ruolo entro sessanta giorni dalla data di ricezione della medesima, è posto a suo carico l'uno per cento delle somme riscosse, in caso di riscossione spontanea, ovvero il tre per cento in tutti gli altri casi, oltre alle spese di notifica della cartella; se il debitore paga oltre i sessanta giorni dalla notifica, l'onere a suo carico si eleva al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e degli interessi di mora (maturati in favore dell'ente creditore) riscossi; viene sostanzialmente ripresa la formulazione dell'atto n. 185, con una maggiore diversificazione degli oneri di riscossione posti a carico del debitore;

una quota (spese esecutive) correlata all'attivazione di una procedura cautelare o esecutiva, posta anch'essa a carico del debitore. Viene demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia la misura degli oneri a carico del

debitore, sia la tipologia di spese oggetto di rimborsi; la formulazione utilizzata è analoga a quella già prevista dall'articolo 9 dell'atto n. 185. Ricorda che attualmente il rimborso delle spese di procedura trova regolamentazione nel DM 21 novembre 2000, che elenca, con enunciazione tassativa, le attività soggette a rimborso e la misura di tale rimborso. La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che l'elencazione non è esaustiva, alla luce delle plurime modifiche normative con le quali sono state previste nuove attività a carico degli agenti della riscossione, introdotte anche quali condizioni di procedibilità, che necessitano di trovare adeguato ristoro nel nuovo decreto;

sempre a carico del debitore, una quota correlata alla notifica della cartella e degli altri atti della riscossione (analogamente, anche in tal caso, a quanto previsto dall'atto n. 185);

con elemento di novità rispetto all'atto n. 185 è prevista una quota, a carico dell'Ente creditore che si avvale degli agenti della riscossione, ove vi sia un provvedimento di sgravio per indebitato, nella misura da determinarsi con il richiamato decreto ministeriale; tale previsione è espressamente introdotta dallo schema in commento;

una quota, comunque posta a carico dell'Ente creditore, pari al tre per cento delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella (analogamente a quanto già previsto nell'atto n. 185).

Segnala come non sia stata invece accolta l'osservazione di cui al punto n. 4, lettera a) del parere reso dalla 6a Commissione Finanze e tesoro del Senato per la parte (ultimo punto dell'elenco) che invita il Governo a valutare un'eventuale riduzione dell'aggio al 7 per cento, non dunque al 6 per cento.

Con previsioni ulteriori rispetto al disposto dell'articolo 9 dell'atto n. 185, le norme in commento dispongono, analogamente alla disciplina oggi vigente (attuale

articolo 17, comma 6-bis del decreto legislativo n. 112 del 1999), che (novellato comma 3 dell'articolo 17) sia effettuata una anticipazione annuale, a carico degli enti creditori che si sono avvalsi dell'agente della riscossione, del rimborso degli oneri di esecuzione afferenti alle posizioni debitorie provvisoriamente inesigibili (all'esito della procedura cautelare o esecutiva svolta). Gli enti creditori versano, se tempestivamente richiesto, il rimborso delle spese esecutive entro il 30 giugno di ciascun anno solare, salvo diniego definitivo del discarico, nel qual caso l'Agente della riscossione restituisce all'Ente creditore l'importo anticipato maggiorato degli interessi legali.

Viene stabilito, inoltre (nuovo comma 4 dell'articolo 17), che restano a carico degli enti creditori fruitori del servizio:

*a)* in caso di mancata ammissione al passivo di una procedura concorsuale, ovvero in caso di mancata riscossione nell'ambito della stessa procedura, il cinquanta per cento degli oneri di riscossione (di cui al comma 2, lettera a), numeri 2 e 3) dell'articolo 17, come novellato dalle norme in commento, nel caso di pagamento entro sessanta giorni di notifica dalla cartella o successivamente a tale termine);

*b)* in caso di sgravio o di definitiva inesigibilità della quota, il cinquanta per cento delle spese esecutive e di quelle correlate alla notifica della cartella e degli altri atti della riscossione.

Segnala come i commi 3 e 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, novellato dall'articolo 9, comma 1 dello schema, per ciò che appare come un mero errore materiale, contengono un riferimento interno al « comma 3 » del medesimo articolo 17, evidentemente da riferirsi al comma 2.

L'articolo 9, comma 2 dello schema prevede che, in caso di mancata erogazione, da parte degli enti creditori, nel termine stabilito, delle anticipazioni previste dal comma 4 del nuovo articolo 17, afferenti ai rimborsi delle spese sostenute

dall'agente della riscossione per lo svolgimento delle procedure cautelari ed esecutive, continua ad applicarsi la disciplina attuale, in base alla quale l'agente della riscossione può trattenere l'importo di propria spettanza all'atto del riversamento, allo stesso ente, delle somme iscritte a ruolo, riscosse per conto di quest'ultimo.

Al comma 3 dell'articolo 9 si dispone che il primo decreto cui è demandata la fissazione degli oneri afferenti alle spese di procedura, di notifica e di lavorazione degli sgravi per indebitato, nonché la tipizzazione delle suddette spese di procedura sia emanato entro il 30 ottobre 2015.

Anche in tale caso segnala come il riferimento al comma 3 dell'articolo 17, sia da riferirsi al comma 2.

Al comma 4 viene introdotta una disposizione transitoria, che mantiene fermo il precedente regime, limitatamente ai carichi affidati alla società sino al 31 dicembre 2015, come suggerito dalle Commissioni parlamentari.

Al comma 5, al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico in fase prima applicazione del nuovo regime, viene previsto che l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare della funzione nazionale della riscossione provveda ad erogare ad Equitalia S.p.A. (ricompresa, unitamente alle altre società di riscossione dalla medesima partecipate, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004) una quota di salvaguardia per il triennio 2016-2018.

Tale quota, definita nel suo importo massimo pari a quaranta milioni di euro per l'anno 2016, a quarantacinque milioni di euro per l'anno 2017 e a 40 milioni di euro per l'anno 2018, che costituisce un meccanismo di integrazione delle ordinarie forme di remunerazione, viene corrisposta previa individuazione delle effettive necessità conseguenti all'accertamento di una contrazione dei ricavi, connessa alla riduzione dell'aggio (ora qualificato « oneri di riscossione ») alla luce delle evidenze del bilancio annuale certificato.



Il comma 6 abroga il comma 13-quinquies dell'articolo 10 del decreto-legge n. 201 del 2011.

È stato dunque parzialmente accolto quanto osservato dalla 6a Commissione Finanze del Senato e dalla VI Commissione Finanze della Camera (lettera d) del parere), con riferimento al citato articolo 9. In particolare, segnala come sia stato accolto l'invito:

ad inserire una disciplina transitoria che mantenesse fermo il precedente regime, limitatamente ai ruoli affidati agli agenti stessi prima del 1° gennaio 2016 e che prevedesse forme di integrazione dei ricavi degli agenti della riscossione, ove non fosse possibile garantirne l'equilibrio economico e finanziario nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di remunerazione, fermo restando per gli agenti stessi l'obbligo di proseguire e intensificare i percorsi di efficientamento intrapresi;

a confermare la già vista regola vigente per la quale, in caso di annullamento del ruolo, per effetto di provvedimento di sgravio, o in caso di inesigibilità le spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica sono poste a carico degli enti, nonché quella che stabilisce l'anticipazione di tali spese nell'anno successivo a quello di maturazione delle stesse;

ad aggiornare gli importi relativi ai rimborsi per le spese di esecuzione, prevedendo altresì l'ampliamento delle tipologie di atti per i quali tali rimborsi possono essere richiesti, in relazione alle nuove attività richieste agli agenti della riscossione.

Nel silenzio della Relazione illustrativa, non sembra essere stata completamente accolta l'analoga osservazione delle Commissioni parlamentari competenti (contenuta nella lettera e) del parere della VI Commissione Finanze della Camera e nel numero 4), lettera b), del parere della 6a Commissione del Senato), le quali invitano il Governo a valutare una maggiore graduazione, anche sotto forma di rimborsi

spese o di sanzioni, degli oneri posti a carico dei debitori soggetti a procedure di riscossione coattiva in relazione all'attività svolta dall'agente della riscossione, « anche al fine di tenere conto dei principi contenuti nell'ordinanza n. 147/2015 della Corte Costituzionale ».

Rammenta che detta ordinanza ha dichiarato inammissibile la questione sollevata da alcune Commissioni tributarie provinciali, che contestavano l'eccessiva onerosità a carico del debitore rispetto al costo effettivo della procedura e l'assenza di una connessione tra aggio e capacità contributiva, adducendo i giudici di legittimità una carenza nella descrizione della fattispecie e nella motivazione; rileva come si sia dunque ritenuto impossibile effettuare la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulle decisioni richieste ai rimettenti.

Sono state invece accolte l'osservazione posta dalla 5ª Commissione Bilancio del Senato e la condizione posta dalla V Commissione Bilancio della Camera, inserendo a tal fine il comma 7 all'articolo 9, ai sensi del quale dall'attuazione delle nuove disposizioni in tema di remunerazione del servizio della riscossione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva quindi come, con l'articolo 10 dello schema, si intenda apportare alcune modifiche alla vigente disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo, oggetto di numerosi interventi nel corso del tempo (da ultimo con il decreto-legge n. 69 del 2013). In sintesi:

per ottenere la dilazione è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà; in tal caso l'agente della riscossione deve concedere (in luogo di averne la facoltà) la rateizzazione; ove le somme siano di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;

viene chiarito che è possibile iscrivere fermo amministrativo di beni mobili registrati, al pari di quanto già previsto per

l'ipoteca, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rateizzazione;

viene chiarito il regime delle azioni esecutive e di recupero coattivo conseguenti alla richiesta di rateazione;

è abbassato da otto a cinque il numero di rate non pagate che condizionano la decadenza dal beneficio, ma si consente di accedere a un nuovo piano di rateazione anche ove si sia già decaduti dal precedente, a specifiche condizioni.

In merito segnala come sia stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *m*) del parere della VI Commissione Finanze della Camera, introducendo un comma *3-bis* all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ai sensi del quale, in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Inoltre, allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

È stata altresì accolta l'osservazione di cui alla lettera *o*) del parere della VI Commissione Finanze della Camera, introducendo la possibilità, per semplificare l'adempimento per i contribuenti e assicurare maggiore certezza e puntualità all'Erario in ordine al pagamento delle rate, nel caso di rateazione del debito, di effettuare il relativo pagamento anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

Non è stata invece accolta l'osservazione di cui alla lettera *h*) del parere della VI Commissione Finanze della Camera, riguardante la possibilità di prevedere che il contribuente possa richiedere la rateizzazione delle somme dovute a titolo di secondo acconto ai fini IRPEF e IRES,

nonché di chiedere una rateizzazione parziale, al fine di potenziare gli strumenti di flessibilità in tale ambito. A parere del Governo tale modifica comporterebbe maggiori oneri per la finanza pubblica.

Non è stata invece accolta l'osservazione di cui alla lettera *n*) del parere della VI Commissione Finanze della Camera, relativa all'introduzione della possibilità di pagare le cartelle anche attraverso il modello F24, al fine di semplificare l'adempimento per i contribuenti.

La Relazione al riguardo reputa che il pagamento della cartella notificata dagli agenti della riscossione mediante F24 comporterebbe uno stravolgimento dell'attuale assetto organizzativo del sistema di riscossione coattiva, con maggiori oneri a carico dell'Agenzia per i costi di intermediazione, oltre a generare delle problematiche di ordine tecnico/contabile che necessiterebbero di adeguato approfondimento. Resterebbero comunque dovuti gli interi importi da pagare all'agente della riscossione, compreso l'aggio.

Fa presente quindi come non sia stata altresì accolta l'osservazione di cui al punto 5 del parere della 6<sup>a</sup> Commissione Finanze del Senato, la quale – temendo che l'autodichiarazione del contribuente della temporanea situazione di obiettiva difficoltà potesse determinare comportamenti opportunistici – propone che la possibilità di ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, possa essere concessa dall'agente di riscossione fino ad un massimo di settantadue rate solo nel caso in cui il contribuente documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà indipendentemente dal valore delle somme iscritte a ruolo.

La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce, tra l'altro, che l'automaticità del beneficio della dilazione in tale ipotesi risponde ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega (in particolare al criterio direttivo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 23 del 2014, riguardante necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi e patrimo-

niali dei debitori e di armonizzare e omogeneizzare le norme in materia di rateazione).

Illustra l'articolo 11 dello schema, che modifica la disciplina dell'annullamento o di revoca in autotutela degli atti dell'amministrazione finanziaria, consentendo al contribuente cui sia stato comunicato un provvedimento di autotutela parziale di avvalersi dei benefici previsti dalle singole leggi di imposta e l'articolo 12 dello schema, il quale intende razionalizzare e uniformare la disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali.

Viene previsto che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti; viene previsto termine univoco (30 giorni dal termine del periodo di sospensione) entro cui devono essere effettuati i versamenti interessati dalla sospensione. Viene stabilito che nelle medesime ipotesi i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

L'articolo 13 dello schema introduce una complessiva revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo.

Il tasso di interesse viene determinato preferibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle norme primarie e secondarie vigenti; per gli interessi di mora si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Viene in-

fine disposto che la misura del tasso di interesse può essere rideterminata annualmente con decreto Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo rileva come sia stata accolta l'osservazione di cui alla lettera g) del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera, sopprimendo la norma che ripristinava la previsione secondo cui gli interessi di mora si producono anche con riferimento alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi.

In attuazione della condizione espressa dalla 5ª Commissione Bilancio del Senato, nonché della seconda condizione della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, è stato modificato l'ultimo comma dell'articolo prevedendo che dall'attuazione della norma non devono derivare « nuovi o maggiori » oneri per la finanza pubblica, in luogo di soli oneri.

In accoglimento del numero 3) delle osservazioni contenute nel parere della 6ª Commissione Finanze del Senato, è stato introdotto nello schema in esame un nuovo articolo 14, per potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica.

In particolare viene previsto che la notifica della cartella possa essere eseguita, con le modalità di legge, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Per le imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché per i professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Qualora l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido, la notificazione viene eseguita mediante deposito presso la Camera di Commercio competente per territorio. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura.

Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata,

che ne facciano richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con le suddette modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005).

Le norme introdotte trovano applicazione per le notifiche effettuate dal 1° giugno 2016.

L'articolo 15 dello schema (corrispondente all'articolo 14 dell'atto n. 185) reca la disciplina transitoria, in particolare disponendo una specifica decorrenza per alcune delle norme recate dalla proposta normativa in esame.

Al riguardo segnala come sia stata parzialmente accolta l'osservazione di cui alla lettera *f*) del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera, introducendo la possibilità per il contribuente di chiedere un ulteriore piano di rateazione nel caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche con riferimento ai piani di rateazione decaduti nei 24 mesi antecedenti all'entrata in vigore del decreto.

Tuttavia, tale possibilità viene concessa solo ai piani di rateazione delle somme iscritte a ruolo, mentre non è prevista – come invece aveva richiesto la VI Commissione Finanze della Camera – per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione.

Al riguardo preannuncia fin d'ora la sua intenzione di formulare un'osservazione affinché tali contribuenti, più virtuosi dei primi, possano accedere ad un nuovo piano di rateazione senza bisogno di dover essere iscritti a ruolo e di pagare, quindi, sanzioni e interessi.

Auspica quindi che sia possibile esprimere il parere sul provvedimento in tempi rapidi, anche prima dell'espressione del parere sugli altri schemi di decreto di attuazione della delega fiscale trasmessi dal Governo.

Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 10 settembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che l'interrogazione 5-06330 Sottanelli è stata sottoscritta anche dalla deputata Galgano.

**5-06330 Sottanelli: Problematiche relative all'inquadramento di oltre 700 dipendenti dell'Agenzia delle entrate.**

Adriana GALGANO (SCpI) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Adriana GALGANO (SCpI) ringrazia la sottosegretaria per la risposta, riservandosi di presentare un ulteriore atto di sindacato ispettivo al fine di conoscere i risultati degli ulteriori approfondimenti prospettati nella risposta stessa.

**5-06331 Ribaudò:** Rimborsi delle somme indebitamente versate da contribuenti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha colpito le province di Catania, Ragusa e Siracusa.

Francesco RIBAUDO (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco RIBAUDO (PD) ringrazia per la risposta molto ampia e puntuale. Rileva come le decisioni della Commissione europea richiamate nella risposta stessa siano state approvate dopo la conclusione del contenzioso insorto in materia, auspicando quindi che entro il mese di settembre si possa dare soluzione a tale annosa questione.

**5-06332 Paglia:** Numero delle richieste di adesione alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come la risposta fornita dalla Sottosegretaria non

fornisca i dati, pure richiesti dall'interrogazione, circa l'importo complessivo delle richieste di adesione alla procedura di collaborazione volontaria. Sottolinea inoltre come il Governo abbia perso l'occasione per fornire al Parlamento e a tutti i soggetti interessati un chiarimento, molto atteso, circa l'eventualità di disporre una proroga dei termini di adesione alla predetta procedura di collaborazione volontaria, preferendo evidentemente mantenere una situazione di incertezza su tale questione.

**5-06333 Ruocco:** Iniziative per stabilire definitivamente il divieto di anatocismo bancario.

Carla RUOCCO (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carla RUOCCO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, rilevando tuttavia come sarebbe necessario istituire un meccanismo efficace di tutela dei consumatori, al fine di garantire, in particolare, i correntisti che versano in situazioni di difficoltà economica.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.55.**

## ALLEGATO 1

**5-06330 Sottanelli: Problematiche relative all'inquadramento di oltre 700 dipendenti dell'Agenzia delle entrate.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro quali iniziative intenda adottare per risolvere la questione relativa a circa 700 dipendenti dell'Agenzia delle entrate che, dopo essere passati, a seguito di concorso interno, dall'area B – posizione B3 – all'area C – posizione C1, sono stati recentemente retrocessi all'area inferiore a conclusione di un lungo *iter* giudiziario caratterizzato da sentenze di opposto tenore.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

Nel contratto integrativo del Ministero delle finanze sottoscritto nel 2000 in applicazione del CCNL di comparto 1998-2001 (in data perciò antecedente all'istituzione delle agenzie fiscali) sono stati previsti concorsi interni per il passaggio dalle posizioni B1, B2 e B3 dell'area B (oggi area II) alla posizione iniziale C1 dell'area C (oggi area III) per un totale di circa 4.000 posti.

I bandi di concorso, emanati nel 2001 dalle nuove agenzie, prevedevano un percorso formativo di qualificazione e aggiornamento professionale, al quale era ammesso un numero di candidati pari ai posti messi a concorso maggiorato del 20 per cento. Al termine del percorso formativo era previsto un esame finale orale. L'ammissione al percorso formativo era determinata da una graduatoria basata sui titoli posseduti dai candidati, fra i quali assumeva un peso preponderante l'anzianità di servizio.

Tenuto conto del determinante fattore dell'anzianità di servizio, un gruppo consistente di dipendenti collocati nella posi-

zione apicale B3 dell'area B, possedendo un'anzianità minore rispetto ad altri colleghi in posizione inferiore B1 o B2, avrebbero perso *a priori* qualunque *chance* di passaggio all'area superiore risultando per loro sarebbe risultato in partenza escluso il percorso formativo in argomento.

Secondo l'Agenzia delle entrate detta situazione avrebbe concretizzato una violazione della pronuncia con la quale la Corte Costituzionale aveva nel frattempo sancito il divieto del cosiddetto « doppio salto » nelle progressioni interne (sentenza n. 194 del 16 maggio 2002).

La Corte, nel quadro di un ragionamento più generale sulla qualità selettiva delle procedure interne di passaggio di qualifica nelle pubbliche amministrazioni, aveva inoltre criticato l'attribuzione di un peso eccessivo al fattore dell'anzianità di servizio, ritenendolo incoerente con il principio di concorsualità nell'accesso ai pubblici uffici, e quindi di selezione dei migliori, stabilito dall'articolo 97 della Costituzione. Infatti, secondo la Corte Costituzionale, nei concorsi interni delle pubbliche Amministrazioni rappresentavano una violazione del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa sia il cosiddetto « doppio salto » di posizione che l'attribuzione di un peso eccessivo al parametro dell'anzianità di servizio.

Considerando che sulla base della pronuncia della Corte, il personale in posizione apicale B3 che fosse stato escluso dal percorso formativo e, conseguentemente, si fosse visto privare della possibilità di accesso all'area superiore, avrebbe

potuto impugnare la procedura e farla invalidare, sostenendo che i colleghi in posizione inferiore B1 o B2 da cui fossero stati scavalcati nell'accesso al percorso formativo e che avessero poi superato la procedura avrebbero di fatto effettuato un « doppio salto », passando dalla posizione B1 (per questi si sarebbe addirittura trattato di un « triplo salto ») o B2 a quella iniziale C1 dell'area superiore. L'Agenzia delle entrate decise di consentire anche al personale inquadrato nella posizione B3 di partecipare, anche in soprannumero, al percorso formativo e al conseguente esame finale.

Al termine della procedura, le graduatorie di merito venivano però impuginate da alcuni dipendenti B2 che erano stati ammessi al percorso formativo in base al punteggio dei titoli e che, dopo la prova orale, si erano trovati posposti ai dipendenti B3 ammessi in soprannumero al percorso di formazione.

La giurisprudenza amministrativa, che, inizialmente, aveva respinto i ricorsi si è poi consolidata in senso opposto. I giudici hanno infatti ritenuto (TAR Lazio sentenza n. 9352 del 2013 e sentenza n. 3007 del 2015) che nella fattispecie non ricorressero i presupposti per l'applicazione del principio di divieto del « doppio salto », in quanto le posizioni economiche all'interno di un'area si dovevano considerare tutte equivalenti dal punto di vista mansionale e pertanto, ai fini del passaggio all'area C, sarebbe stato del tutto indifferente l'inquadramento dei candidati nella posizione B1, B2 o B3.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva che l'equivalenza delle mansioni all'interno di un'area è stata prevista per la prima volta dal CCNL delle Agenzie fiscali, sottoscritto a maggio 2004 e cioè tre anni dopo la pubblicazione dei bandi relativi al concorso interno di cui trattasi: quest'ultimo, come già detto, faceva riferimento al CCNL dei Ministeri 1998-2001, il quale non prevedeva l'equivalenza di mansioni tra le diverse posizioni interne a un'area, anzi la escludeva espressamente (articolo 24, comma 2), stabilendo altresì (articolo 15) che, nel passaggio dei dipendenti da

una posizione all'altra all'interno dell'area, il dipendente inquadrato in una determinata posizione economica non potesse essere posposto in graduatoria a un dipendente di posizione economica inferiore: se questo valeva per i passaggi all'interno di un'area, a maggior ragione doveva valere per i passaggi da un'area all'altra.

L'Avvocatura dello Stato, preso atto della situazione, ha dato indicazione all'amministrazione di non coltivare ulteriormente il contenzioso.

Alla luce delle decisioni degli organi di giustizia amministrativa, l'Agenzia ha dovuto retrocedere dipendenti ex B3 cosiddetti « soprannumerari », che pure, afferma l'Agenzia, avevano superato la prova finale e, in virtù dei contratti di lavoro regolarmente sottoscritti all'epoca, svolgevano da oltre otto anni, con competenza e professionalità, le mansioni proprie dell'area superiore, assicurando la funzionalità di delicati servizi sia nell'attività di controllo che in quella di assistenza e informazione al contribuente.

In alcuni casi, agli interessati erano state attribuite anche posizioni organizzative (capo reparto e simili), anch'esse necessariamente revocate, dal momento che possono essere coperte solo da personale inquadrato nella terza area.

L'Agenzia delle entrate allo scopo di assicurare continuità all'azione amministrativa, si è fatta più volte promotrice di norme di legge che consentissero di sanare la situazione.

In sintesi, le norme proposte prevedevano che agli interessati (« dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo di comparto del quadriennio contrattuale 1998-2001 ») venisse attribuito il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico, tenendo conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della norma. Una norma di questo tenore era stata inserita

nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 (comma 8-*bis* dell'articolo 1); l'*iter* di conversione non venne però perfezionato e il decreto decadde, né la norma venne successivamente ripresentata.

Peraltro, l'Agenzia ricorda che l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, in analogia fattispecie ha stabilito che al personale interessato dalla sentenza della Corte Costituzionale continuasse ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento. La « specifica disci-

plina contrattuale » si è concretizzata nell'articolo 102, comma 3, del CCNL del comparto agenzie fiscali, che di fatto ha sanato la situazione del personale interessato prevedendone la conferma nella nuova posizione.

Ad aprile 2015 l'Agenzia ha sottoscritto un verbale d'intesa con le Organizzazioni sindacali, nel quale si ipotizza un'interpretazione autentica del predetto articolo 102 che consenta di estenderne l'applicazione al caso dei B3 retrocessi.

Anche sulla scorta dell'avviso del Dipartimento della funzione pubblica, cui è stato sottoposto il citato verbale, sono pertanto in corso i necessari approfondimenti tecnici e le conseguenti valutazioni.



## ALLEGATO 2

**5-06331 Ribaudò: Rimborsi delle somme indebitamente versate da contribuenti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha colpito le province di Catania, Ragusa e Siracusa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito all'erogazione dei rimborsi previsti in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e sollecita iniziative volte a chiudere il contenzioso che sulla questione è in corso presso le Commissioni Tributarie.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva quanto segue.

Preliminarmente è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento.

Il citato articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 dispone il rimborso delle imposte versate in eccedenza rispetto alla misura del 10 per cento prevista dall'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, non esercenti l'attività di impresa a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

L'applicazione dell'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha dato luogo ad un annoso contenzioso, dapprima incentrato sulla sussistenza del diritto alla restituzione delle imposte versate dai contribuenti prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione in eccedenza rispetto alla misura del 10 per cento

ivi stabilita e, successivamente, sul termine di decadenza per la presentazione delle relative istanze di rimborso (quarantotto mesi, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 o due anni, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992) nonché sulla decorrenza del medesimo termine (dalla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 che ha introdotto l'agevolazione in questione ovvero della legge n. 31 del 2008 che da ultimo ha prorogato la disposizione agevolativa).

Peraltro, già prima della legge n. 190 del 2014, l'Agenzia delle entrate, con la direttiva n. 1/2013 del 10 gennaio 2013, ha riconosciuto la spettanza dei rimborsi prendendo atto del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia ed ha fornito indicazioni agli Uffici per l'abbandono del contenzioso pendente, pur sostenendo, sulla base della favorevole giurisprudenza di legittimità sul punto, l'applicazione del termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 289 del 2002.

Nella medesima direttiva veniva altresì specificato il temporaneo divieto di effettuare i rimborsi in favore dei contribuenti esercenti attività economiche, imposto dalla decisione n. C(2012)7128 final del 17 ottobre 2012 della Commissione europea.

Il contenuto della direttiva si conforma peraltro, agli impegni assunti dall'Agenzia delle entrate in sede di risposta all'interrogazione n. 5-07535 dell'Onorevole Causi, discussa il 26 luglio 2012 in Commissione VI Finanze.

Occorre evidenziare che la novella legislativa recata dal comma 665, se da un lato rende incontestabile il diritto al rimborso e l'applicazione del termine di decadenza di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, dall'altro ha dato luogo ad incertezze interpretative, che hanno inciso sulla lavorazione delle istanze di rimborso e sulla gestione dei contenziosi in corso.

A tal proposito sono state fornite dall'Agenzia delle entrate indicazioni alla Direzione regionale della Sicilia indicazioni per la gestione anche in contenzioso dei rimborsi in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia.

Dette linee interpretative, condivise dal Dipartimento delle Finanze, possono essere così riassunte:

1. immediata operatività dell'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che riconosce il diritto al rimborso delle imposte versate dai contribuenti prima dell'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in eccedenza rispetto alla misura del 10 per cento ivi stabilita, a condizione che l'istanza di rimborso sia stata presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31;

2. non rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori dipendenti;

3. esclusione dai rimborsi degli esercenti attività economiche, di impresa o di lavoro autonomo, in attesa della conclusione della procedura formale di indagine avviata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE con la decisione dalla Commissione europea n. C(2012)7128 final del 17 ottobre 2012. Al riguardo si fa presente che recentemente la Commissione europea ha notificato la decisione C(2015)5549 final del 14 agosto 2015 con la quale ha

dichiarato i benefici fiscali in questione aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. Si aggiunge che con ordinanza del 15 luglio 2015, causa C-82/14, la Corte di Giustizia ha dichiarato l'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 in contrasto con gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di IVA, in quanto « non soddisfa i requisiti del principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta nel territorio nazionale ».

In ordine allo stato di erogazione dei rimborsi in argomento l'Agenzia riferisce che alla data del 9 settembre 2015, risultano acquisite al sistema informativo dell'Agenzia n. 183.636 istanze di rimborso per un ammontare richiesto pari ad euro 192.693.754,10, così suddivise:

n. 4.903, per un ammontare pari ad euro 118.401.908,35, riguardano domande presentate da persone non fisiche;

n. 178.733 per un ammontare richiesto pari ad euro 74.291.845,75, riguardano domande presentate da persone fisiche.

Allo stato, per quanto risulta dai dati del sistema informativo dell'Agenzia, risultano erogati rimborsi in seguito a sentenze definitive a 109 contribuenti per un ammontare complessivamente corrisposto pari ad euro 631.746,50.

Io come Sottosegretario all'economia e finanze mi sono direttamente occupata della questione convocando nel mese di maggio u.s. (20 maggio 2015) una riunione con le amministrazioni cointeressate (ovvero l'Ufficio legislativo, il Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate) dove si è convenuto sulla non necessità del decreto di assegnazione dei fondi atteso che le risorse stanziare risultano già assegnate sul pertinente capitolo di spesa del bilancio dello stato ed assegnate al centro di responsabilità del dipartimento delle finanze. Quindi le disposizioni contenute nel comma 665 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 sono immediatamente

operative e la effettuazione dei rimborsi non è condizionata all'adozione del predetto decreto.

I dati che vi comunico sono dati aggiornati al 9 settembre e sono relative alle istanze che risultano acquisite ad oggi al sistema informativo dell'Agenzia che sta

procedendo ad ultimare l'inserimento di tutte le domande pervenute all'esito di tutti i controlli formali necessari e sta predisponendo nei prossimi giorni incontri con le Direzioni provinciali interessate per avviare il processo di erogazione per gli aventi diritto.

## ALLEGATO 3

**5-06332 Paglia: Numero delle richieste di adesione alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, l'Onorevole interrogante rappresenta talune criticità relative alla gestione della procedura di volontaria collaborazione (cosiddetta *voluntary disclosure*) prevista dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186.

In particolare, secondo quanto riportato da importanti organi di stampa, solo una percentuale delle domande relative alla *voluntary disclosure* gestite da professionisti ed operatori del settore sarebbe stata inoltrata all'Agenzia delle entrate e, in considerazione dell'imminente chiusura del termine di adesione fissato al prossimo 30 settembre p.v., tale percentuale sembrerebbe destinata a registrare un sensibile aumento.

L'Onorevole interrogante evidenzia, altresì, come i professionisti, incaricati dai soggetti interessati, abbiano lamentato perduranti problemi legati all'incertezza del quadro normativo, nonché alla difficoltà di tempestiva predisposizione ed invio di tutte le istanze di adesione alla procedura di *voluntary disclosure*.

Ciò premesso, l'interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze di sapere quale sia esattamente il numero delle domande di adesione trasmesse all'Agenzia delle entrate e se abbiano un fondamento le voci circa le intenzioni del Governo di prorogare il termine di adesione fissato al 30 settembre 2015.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si riferisce quanto segue.

La legge 15 dicembre 2014, n. 186 è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 e la presentazione delle istanze, attraverso il canale telematico, è stata resa possibile già a partire dal 30 gennaio 2015 a seguito del provvedimento del Direttore dell'Agenzia che ha approvato il modello di istanza e disciplinato i termini e le modalità di presentazione.

Successivamente, l'Agenzia ha provveduto a fornire chiarimenti interpretativi con quattro documenti di prassi, le circolari n. 10, 27, 30 e 31 pubblicate tra marzo e agosto 2015 e sono stati altresì pubblicati sul sito internet dell'Agenzia sia un modello di *waiver* generale e sia un modello di *waiver* condiviso con l'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB).

Per quanto attiene alla richiesta formulata dall'Onorevole interrogante di conoscere quale sia il numero delle domande di adesione trasmesse all'Agenzia, si fa presente che il numero delle richieste di adesioni sinora pervenute è pari a n. 14.118.

Infine, per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione delle istanze di *voluntary disclosure*, si rappresenta che non è in corso alcuna iniziativa del Governo volta alla proroga del termine di adesione alla *voluntary disclosure*, che è fissato al 30 settembre 2015.

## ALLEGATO 4

**5-06333 Ruocco: Iniziative per stabilire definitivamente il divieto di anatocismo bancario.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Carla Ruocco ed altri pongono quesiti in ordine alla bozza di delibera del CICR di attuazione dell'articolo 120, comma 2, del TUB, nella nuova formulazione, posta in consultazione dalla Banca d'Italia lo scorso mese di agosto. In particolare, si esprime perplessità sul disposto dell'articolo 4 della bozza («Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito»), in quanto decorso un termine di 60 giorni (o quello superiore eventualmente stabilito) dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto, questi può autorizzare l'addebito degli interessi dovuti sul conto; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale. La previsione, secondo gli interroganti, comporterebbe un «ripristino dell'ammissibilità dell'applicazione degli "interessi composti"», in contrasto con quanto previsto dal nuovo testo dell'articolo 120 TUB e sarebbe, pertanto, illegittima.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che, come illustrato nel documento di consultazione, la finalità della norma, che interessa soprattutto i rapporti di apertura di credito in conto corrente, è consentire al cliente di corrispondere quanto dovuto alla banca a titolo di interesse passivo, nel caso in cui non abbia la disponibilità «liquida» del denaro necessario per procedere a un pagamento diretto.

Secondo l'ordinaria prassi dei rapporti di apertura di credito «ante-riforma», infatti, nel momento in cui gli interessi maturati sulle somme utilizzate diventa-

vano esigibili, venivano solitamente corrisposti dal cliente alla banca non attraverso un pagamento, ma con un addebito in conto: se in quel momento il conto non presentava un saldo attivo sufficientemente capiente, l'addebito si sostanzava in un ulteriore utilizzo delle somme messe a disposizione con l'apertura di credito; questo utilizzo dell'apertura di credito, come tale, era produttivo di nuovi interessi.

La necessità di tenere separata «sorte capitale» e interessi comporta oggi l'impossibilità di continuare a seguire questa prassi.

In mancanza della possibilità di prevedere forme di capitalizzazione contrattuale, come quella proposta nella bozza di delibera, sarebbe stata inevitabile l'immediata richiesta del pagamento di quanto dovuto, con evidente detrimento del cliente, che non avesse avuto la necessaria disponibilità e che sarebbe rimasto esposto al pagamento della mora e all'avvio di azioni giudiziarie.

La disposizione, pertanto, intende introdurre un meccanismo di tutela del debitore evitando che la nuova disciplina introdotta dall'articolo 120 del Testo Unico Bancario – voluta dal legislatore a tutela del cliente – possa rivelarsi pregiudizievole per lo stesso.

La Banca d'Italia ha precisato, infatti, che la forma di capitalizzazione contemplata dall'articolo 4 avviene solo nel caso in cui le parti convengano in tal senso mediante apposito patto. Resta ferma la

possibilità per il cliente che disponga delle somme necessarie di estinguere il debito senza che sia imputato a capitale.

Inoltre, l'articolo 4, comma 4, della bozza di delibera del CICR va inquadrato anche in relazione a quanto stabilisce l'articolo 127, comma 1, del TUB, in base al quale le disposizioni previste dal titolo VI del TUB sono derogabili solo in senso favorevole al cliente. La scelta compiuta

nella bozza di delibera CICR è coerente con questa impostazione, consentendo una deroga proprio in tale direzione.

Si soggiunge, infine, che lo schema di proposta è attualmente sottoposto a consultazione pubblica, per cui la Banca d'Italia potrà vagliare tutte le osservazioni e i commenti che verranno formulati anche con riferimento alla disposizione in questione.